Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1900 — **Roma — Domenica 11 Novembre** — **Numero 261**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **366** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 dello Statuto Costituzionale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne, per i seguenti reati commessi fino alla data del presente decreto:

a) reati di stampa;

b) delitti contro la libertà del lavoro;

c) delitti di duello preveduti negli articoli 237, 238, 239 n. 3, 241 e 244 del Codice penale;

d) delitti commessi per imprudenza o negligenza o per imperizia nell'arte o professione o per inosservanza di Regolamenti, ordini o discipline, purchè non ne siano derivate la morte o lesioni personali prevedute nel n. 2 dell'articolo 372 del Codice penale;

e) furti di legna commessi nei boschi, quando il valore della cosa rubata non ecceda le lire 20;

È parimente concessa amnistia pei delitti per cui la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore ai sei mesi, ovvero una pena pecuniaria non superiore alle lire 1800, oppure una pena restrittiva della libertà personale ed insieme una pena pecuniaria, le quali nel complesso, convertendo quest'ultima a norma di legge, avrebbero una durata non superiore a sei mesi. Qualora sia alternativamente stabilita una pena restrittiva della libertà personale od una pecuniaria, si prenderà per base la pena minore.

Art. 2.

È altresì concessa amnistia e cessano tutti gli ef-

fetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto:

a) contravvenzioni prevedute nel Codice penale e nel testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 giugno 1889, n. 6144, (serie 3ª), fatta eccezione, per gli ammoniti, delle contravvenzioni, di cui negli articoli 464 e 465 del Codice penale e 110 della legge di pubblica sicurezza;

b) contravvenzioni alle leggi ed ai Regolamenti sullo stato civile;

c) contravvenzioni prevedute nell'articolo 110 del testo unico delle leggi sul notariato, approvato con R. decreto 25 maggio 1879, n. 4900 (serie 2ª);

d) contravvenzioni prevedute nella legge sulla tutela dell'igiene e sanità pubblica del 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª);

e) contravvenzioni prevedute nelle leggi e nei Regolamenti forestali, sulla caccia e sulla pesca;

f) contravvenzioni prevedute nel testo unico delle leggi sulla fillossera, approvato con R. decreto 4 marzo 1888, n. 5252 (serie 3ª), nonchè nella legge concernente l'ampliamento del servizio ippico del 26 giugno 1887, n. 4644 (serie 3ª) e nel relativo Regolamento, approvato con R. decreto del 24 giugno 1888, n. 5531 (serie 3ª);

g) contravvenzioni agli articoli 177 e 180 del Codice di commercio;

h) contravvenzioni prevedute nel testo unico delle leggi relative ai pesi ed alle misure ed al saggio e marchio dei metalli preziosi, approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª) e nei relativi Regolamenti, approvati con i Regi decreti 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3ª), e 24 marzo 1892, n. 200;

i) contravvenzioni prevedute nella legge sulla polizia mineraria 30 marzo 1893, n. 184, e nel relativo Regolamento approvato con R. decreto 14 gennaio 1894, n. 19; e contravvenzioni prevedute nell'articolo 18 del Regolamento approvato con Sovrano rescritto del 5 marzo 1851 per la estrazione dello zolfo col sistema dei calcaroni in Sicilia;

k) contravvenzioni prevedute negli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1889, n. 6168 (serie 3ª), sulla requisizione dei quadrupedi, purchè entro quattro mesi da oggi i contravventori facciano le dichiarazioni prescritte negli articoli medesimi;

l) contravvenzioni prevedute nella legge 11 febbraio 1886, n. 3657 (serie 3ª), sul lavoro dei fanciulli e nel relativo Regolamento approvato con R. decreto del 17 settembre 1886, n. 4082 (serie 3ª);

m) contravvenzioni prevedute nella legge sugli infortuni degli operai sul lavoro del 17 marzo 1898, n. 80, e nel relativo Regolamento approvato con R. decreto del 25 settembre 1898, n. 411, fatta eccezione per le contravvenzioni di cui nell'articolo 21 della legge medesima;

n) ogni altra contravvenzione preveduta nei Codici, nelle leggi e nei Regolamenti, purchè le pene ivi stabilite non superino sei mesi, se restrittive della libertà personale, ovvero 1800 lire, se pecuniarie, osservate le norme indicate nell'articolo 1 quanto al computo delle pene medesime.

Art. 3.

Le pene inflitte o da infliggersi per tutti gli altri reati commessi fino alla data del presente decreto e non compresi nell'amnistia, di cui nei precedenti articoli, sono condonate, se inferiori od eguali a sei mesi o a lire 1800, e ridotte di sei mesi o di 1800 lire, se superiori, osservate, in caso di concorso di pene pecuniarie e restrittive della libertà personale, le norme dell'articolo 1.

Il condono o la riduzione non ha luogo quando si tratti di omicidio volontario, consumato o tentato, ovvero di lesioni personali che hanno prodotto la morte o qualcuna delle conseguenze prevedute nel n. 2º dell'articolo 372 del Codice penale, eccetto che tali delitti siano stati commessi in istato di parziale infermità di mente, o per eccesso della difesa, o per grave provocazione, ovvero per causa di onore, ai sensi degli articoli 47, 50, 51 capoverso, 369, 376 capoverso, e 377 del Codice penale.

Art. 4.

Per le donne, pei sordomuti, per coloro che si trovano in istato di completa cecità e per quelli che alla data del presente decreto non hanno compiuto i 18, od hanno superato i 70 anni, qualora non abbiano riportato alcuna precedente condanna per delitto a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, il condono o la riduzione di cui nell'articolo 3 si estende ad un anno per le pene restrittive della libertà personale, e a lire 3600 per le pene pecuniarie, osservate in caso di concorso le norme dell'articolo 1.

Art. 5.

Le pene inflitte in contraddittorio od in contumacia con sentenze dei tribunali militari o dei tribunali ordinari per i moti del 1898 o per fatti ai medesimi connessi, sono ridotte alla metà.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che, per dichiarazione espressa nel dispositivo della sentenza, furono condannati per uno dei reati indicati nel capoverso dell'articolo terzo.

Art. 6.

Nel caso di concorso di reati e di pene, l'amnistia si applica distintamente a ciascun reato: l'indulto si

applica una sola volta dopo cumulate le pene secondo le norme stabilite negli articoli 67 e seguenti del Codice penale.

Art. 7.

L'indulto, di cui negli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto, si ha come non concesso, per i delitti, se nel termine di cinque anni da oggi il condannato commetta un nuovo delitto, pel quale riporti una condanna alla reclusione superiore a sei mesi. In questo caso la pena che sarebbe stata condonata si computa insieme con quella incorsa pel nuovo reato, giusta le norme dell'articolo 76 del Codice penale.

Art. 8.

Il presente decreto non pregiudica le azioni civili derivanti dai reati, nè i diritti dei terzi.

Esso non si applica ai reati di renitenza alla leva, di diserzione dalle navi della Marina mercantile, nè ai reati preveduti nelle leggi finanziarie, per i quali si provvede con separati decreti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

GIANTURCO.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

Il Numero 367 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 dello Statuto Costituzionale del Regno;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti e per le Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto:

a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217;

b) per le contravvenzioni alla legge sulle volture catastali (testo unico) 4 luglio 1897, n. 276;

c) per le contravvenzioni relative ai repertorî prescritti in materia di tasse sulle assicurazioni marittime e sui contratti vitalizi, previste dagli articoli 7, 8, 9 e 25 della legge (testo unico) del 26 gennaio 1896, n. 44;

d) per le contravvenzioni in materia di tasse sulle assicurazioni diverse dalle marittime, previste sia dall'articolo 20 della detta legge 26 gennaio 1896, in quanto concernono il registro dei premî e la conservazione delle polizze originali e delle quietanze ivi indicate; sia dagli articoli 19, 21, terzo comma, e 22 della legge medesima; come pure per le contravvenzioni relative ai repertorî da tenersi per le stesse assicurazioni, giusta l'articolo 6, secondo comma, del R. decreto 5 dicembre 1895, n. 678.

Non avrà però luogo il condono se, entro tre mesi dalla data del presente decreto, non siano per qualsiasi motivo pagate le tasse tuttora dovute, e se inoltre, entro lo stesso termine ed in quanto sia possibile, non vengano adempiute le formalità prescritte.

Art. 2.

Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto:

a) per le contravvenzioni agli articoli 24 e 32 della legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª), pel riordinamento dell'imposta fondiaria;

b) per le contravvenzioni all'articolo 7 della legge 23 giugno 1873, n. 1444, relativa alle omesse o inesatte dichiarazioni delle imposte dirette; all'articolo 69 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile; agli articoli 13 e 14 del relativo Regolamento approvato con R. decreto 3 novembre 1894, n. 493.

Sono condonate egualmente le sopratasse incorse e non pagate fino alla data del presente decreto, prescritte dagli articoli 1 e 4 della legge 23 giugno 1873, n. 1444, per omesse o inesatte dichiarazioni delle imposte dirette.

Art. 3.

È concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne, per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto:

a) contravvenzioni in materia di tasse di bollo previste nel titolo ottavo della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414;

b) contravvenzioni alle leggi sul bollo delle carte da giuoco;

c) contravvenzioni alle leggi sulla tassa di bollo dei contratti di Borsa;

d) contravvenzioni alle leggi concernenti le

tasse sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi;

e) contravvenzioni alla legge relativa alla tassa annuale sui velocipedi.

Per le contravvenzioni di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, l'amnistia non ha effetto se entro tre mesi dalla data del presente decreto non siano, per qualsiasi motivo, pagate le tasse tuttora dovute e se, inoltre, entro lo stesso termine, ed in quanto sia possibile, non vengano adempiute le formalità prescritte.

Art. 4.

È concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto e punite a' termini dei seguenti articoli di legge e di Regolamento:

a) articolo 21 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, per le contravvenzioni al dazio di consumo, alle tasse sulla fabbricazione della birra e delle acque gassose;

b) articolo 10 del Regolamento approvato con R. decreto 1° maggio 1881, n. 183, per le contravvenzioni alla tassa di fabbricazione dell'olio di semi di cotone;

c) articolo 24 del Regolamento approvato con R. decreto 20 marzo 1884, n. 2086, per le contravvenzioni alla tassa di fabbricazione dello zucchero indigeno;

d) articolo 10, secondo comma, del R. decreto 25 dicembre 1887, n. 5124, per le contravvenzioni alla tassa sulla produzione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione dell'acido impuro;

e) articolo 30 della legge 14 luglio 1891, n. 682, per le contravvenzioni alla tassa sulle polveri piriche o sugli altri prodotti esplodenti;

f) articolo 20, comma secondo, del Regolamento approvato col R. decreto 16 aprile 1896, n. 106, per le contravvenzioni alla tassa sulla fabbricazione del glucosio;

g) articolo 4 dell'allegato *B* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, per le contravvenzioni alla tassa sulla fabbricazione della cicoria preparata e degli altri surrogati del caffè;

h) articolo 4, comma quarto, dell'allegato *C* alla legge testè indicata, per contravvenzioni alla tassa sulla raffinazione degli olî minerali;

i) articolo 10, comma penultimo, dell'allegato *E* alla legge medesima, per le contravvenzioni alla tassa sulla fabbricazione dei fiammiferi;

l) articolo 8, penultimo comma, dell'allegato *F* alla ripetuta legge, per le contravvenzioni alla tassa sul consumo del gas luce e dell'energia elettrica;

m) articoli 23 e 25 del testo unico delle leggi sugli spiriti, approvato con R. decreto 30 gennaio 1896, n. 26;

n) articoli 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91 e 125 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20.

Art. 5.

È pure concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne, per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto:

a) contravvenzioni alla legge sul lotto, purchè le pene applicabili od applicate e non pagate non eccedano le lire 300 e non trattisi di recidivi. Se tali pene superino lire 300 e non eccedano lire 1000, sono ridotte alla metà;

b) contravvenzioni alle leggi sulle privative dello Stato, riguardanti i sali e tabacchi, esclusi i casi di contrabbando, purchè le pene applicabili od applicate e non pagate non eccedano le lire 200 e non trattisi di recidivi. Nei casi anzidetti le pene pecuniarie maggiori sono ridotte di un terzo.

Art. 6.

Per tutti i reati commessi fino alla data del presente decreto e previsti dalle leggi doganali, da quelle sugli spiriti, sulle polveri piriche, sulle tasse di fabbricazione, sulle privative e sul lotto, le pene restrittive della libertà personale, inflitte o da infliggersi, sono diminuite di sei mesi.

Tale condono si ha come non concesso se, nel termine di cinque anni dalla data del presente decreto, il condannato commetta uno dei reati previsti nella prima parte del presente articolo. In questo caso la pena che sarebbe stata condonata si computa insieme con quella incorsa pel nuovo reato, giusta le norme dell'articolo 76 del Codice penale.

Art. 7.

Nel caso di concorso di reati e di pene, l'amnistia si applica distintamente a ciascun reato: l'indulto si applica una sola volta dopo cumulate le pene secondo le norme stabilite negli articoli 67 e seguenti del Codice penale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1900.

VITTORIO EMANUELE

CHIMIRRI.

GIANTURCO.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

Il Numero 868 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena, approvato con R. decreto del 17 giugno 1886;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La permanenza alla 2ª classe di punizione di tutti coloro che alla data del presente decreto si trovino incorporati nelle compagnie di disciplina di punizione, nonchè di quelli per i quali alla stessa data era già stata pronunciata la incorporazione, è ridotta a due mesi.

È condonata la restante punizione a quelli fra gli individui suddetti che hanno già terminato i loro obblighi di servizio e che, alla data del presente decreto, si trovino ascritti alla 2ª classe di punizione.

Art. 2.

La incorporazione definitiva nelle compagnie di disciplina di punizione per le guardie di città e per le guardie di finanza, le quali alla data del presente decreto si trovino già incorporate nelle compagnie stesse, nonchè di quelle per le quali alla stessa data era già stata pronunciata l'incorporazione, è ridotta di sei mesi.

Art. 3.

La permanenza temporanea nelle compagnie di disciplina di punizione per i militari della R. Marina e per le guardie di finanza, le quali alla data del presente decreto si trovino già incorporate nelle compagnie stesse, nonchè di quelle per le quali alla stessa data era già stata pronunciata l'incorporazione, è ridotta a tre mesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

DI SAN MARTINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

Il Numero 869 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 dello Statuto Costituzionale del Regno;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, della Guerra e della Marina;

Sentito il parere del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia:

a) ai renitenti e agli omessi di leva che, per ragione di età o di inscrizione nelle liste, appartengano alle classi 1860 e 1861;

b) ai renitenti e agli omessi di leva che, per ragione di età o di inscrizione nelle liste, appartengano alla classe 1862 ed alle seguenti, fino alla classe 1880 inclusa se della leva di terra, e fino alla classe 1879 inclusa se della leva di mare, e che, presentatisi o arrestati, siansi già costituiti, o si costituiscano entro il 31 dicembre 1901 all'Autorità nel Regno, o regolino la loro posizione in alcuno dei modi stabiliti nell'articolo 2.

Art. 2.

Quelli fra i renitenti e gli omessi indicati nell'articolo precedente, i quali risiedano all'estero, sono ammessi al godimento dell'amnistia senza obbligo di rientrare nel Regno nei casi seguenti:

a) se entro il 31 dicembre 1901 provino, mediante visita sanitaria avanti le Regie Autorità diplomatiche o consolari, di essere affetti da taluna delle imperfezioni o infermità che motivano la inabilità al servizio militare degli iscritti di leva, giusta l'elenco stato approvato col Nostro decreto del 24 marzo 1892, n. 103, e modificato con gli altri Nostri decreti del 30 aprile 1896, n. 104, del 20 febbraio 1898, n. 71, e dell'11 giugno 1899, n. 209, se renitenti od omessi delle leve di terra, o giusta l'elenco approvato col Nostro decreto del 10 dicembre 1896, n. 553, se renitenti delle leve di mare;

b) se chiedano, non più tardi del 31 dicembre 1901, alle Regie Autorità diplomatiche o consolari, di essere arruolati per procura, quando pel numero avuto in sorte nella estrazione debbano essere assegnati alla seconda categoria, ovvero trovavansi al tempo della chiamata alla leva della loro classe nella condizione di aver diritto all'assegnazione alla terza categoria;

c) se, essendo soggetti ad obblighi di servizio militare di prima categoria, chiedano, entro il 31 dicembre 1901, alle Autorità di leva nel Regno di essere ammessi a farsi surrogare negli obblighi di servizio militare da un fratello che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti e siano riconosciuti ammissibili a tale surrogazione;

d) se, essendo soggetti ad obblighi di servizio militare di prima categoria ed avendo i prescritti requisiti, chiedano, non più tardi del 31 dicembre 1901, alle Regie Autorità diplomatiche o consolari di

essere ammessi all'arruolamento volontario di un anno anche con la facoltà di ritardare il servizio fino al ventiseiesimo anno di età;

e) se, essendo soggetti ad obblighi di servizio militare di prima categoria e trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 120 della legge sulla leva di terra e dall'articolo 43 della legge sulla leva di mare, chiedano, non più tardi del 31 dicembre 1901, per mezzo delle Regie Autorità diplomatiche o consolari di essere arruolati per procura in prima categoria e di venire poscia ammessi al ritardo del servizio fino al ventiseiesimo anno di età;

f) se, essendo soggetti ad obblighi di servizio militare di prima categoria ed appartenendo alla classe 1862, chiedano, nel termine e nei modi indicati alla precedente lettera *b*), di essere arruolati per procura.

Art. 3.

È pure concessa amnistia:

a) a tutti i militari del R. Esercito e della R. Marina che sieno incorsi nel reato di diserzione semplice, anteriormente al 1° novembre 1900;

b) ai militari stati denunciati disertori perchè non risposero alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma, anteriormente al 1° novembre 1900;

c) ai militari stati denunciati disertori perchè non risposero alla chiamata alle armi fatta in applicazione dell'articolo 131 della legge sulla leva di terra e dell'articolo 90 della legge sulla leva di mare, ed ai militari mancanti alla chiamata alle armi per istruzione o per rassegne anteriormente al 1° novembre 1900.

Per i disertori, di cui alle lettere *a* e *b* del presente articolo, nati posteriormente al 31 dicembre 1861, e che non siansi già costituiti alle Autorità militari nel Regno, la concessione dell'amnistia è subordinata alla condizione che vi si costituiscano entro il 31 dicembre 1901; sono però dispensati da tale obbligo coloro che risiedono all'estero, purchè provino entro il detto termine, e nei modi stabiliti alla lettera *a* del precedente articolo 2, di essere inabili al servizio militare, oppure, se appartenenti per ragione di età alla classe 1862, facciano domanda entro il termine medesimo, per mezzo dell'Autorità diplomatica o consolare del luogo di loro residenza, per essere ammessi al benefizio dell'amnistia.

Per i disertori ed i mancanti di cui alla lettera *c*, nati posteriormente al 31 dicembre 1861 e che si trovino nel Regno, la concessione dell'amnistia è subordinata alla condizione di cui al precedente comma; per quelli che si trovano all'estero è subordinata alla condizione che chiedano entro il detto termine il *nulla osta* per rimanervi.

Art. 4.

I militari i quali, per avere già scontata la pena che fosse loro stata inflitta per taluno dei reati indicati nei precedenti articoli, non potrebbero ora essere ammessi a godere del beneficio dell'amnistia, potranno essere surrogati da un fratello negli obblighi di servizio ed anche, ove ne abbiano acquistato il titolo, essere trasferiti alla terza categoria.

Art. 5.

È ridotta della metà la pena applicata o da applicarsi ai militari del R. Esercito e della R. Marina residenti all'estero o nel Regno, i quali anteriormente al 1° novembre 1900 siano incorsi nel reato di diserzione *qualificata* e che o siansi già costituiti, ovvero si costituiscano, entro il 31 dicembre 1901, alle Autorità militari nel Regno.

Art. 6.

Fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, è concessa amnistia pei reati di cognizione della giurisdizione militare per i quali la legge stabilisce la pena del carcere militare non superiore a sei mesi.

Per ogni altro reato le pene che furono o saranno applicate per una durata non maggiore di tre mesi sono condonate; quelle che furono o saranno applicate per una durata superiore sono diminuite di tre mesi.

Art. 7.

L'esercizio del grado di cui il militare era rivestito anteriormente alla condanna, non si riacquista per semplice effetto dell'amnistia; ma rimane in facoltà del Governo di provvedere in ciascun caso.

Art. 8.

È pure concessa amnistia per i reati di diserzione dalle navi della Marina mercantile nazionale, commessi anteriormente al 1° novembre 1900 da individui della Marina mercantile, tanto cittadini che stranieri, preveduti dal capo 1°, titolo 2°, parte 2ª del Codice per la Marina mercantile.

L'amnistia concessa ai disertori della Marina mercantile col presente decreto non pregiudica alle azioni civili e ai diritti dei terzi derivanti dal reato stesso. Nondimeno i marinai della Marina mercantile, ammessi all'amnistia per effetto del presente decreto, sono reintegrati nei loro diritti verso la Cassa degli invalidi, per quanto riguarda la navigazione utile alla liquidazione dei loro assegnamenti, anteriore alla diserzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del si-

gillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

DI SAN MARTINO.
MORIN.
GIANTURCO.

Visto, *Il Guardasigilli*: GIANTURCO.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ELENCO dei sudditi italiani morti in San Paolo durante il mese di agosto 1900.

Tomei Maria, d'anni 15, morta il 1° di gastro-enterite.
Forte Michele, d'anni 18, morto il 1° di paralisi al cuore.
Pierre Giuseppe, d'anni 78, morto il 2 di emorragia.
Sorentino Luigi, d'anni 3, morto il 3 di gastro-enterite.
Galliani Adolfo, d'anni 34, morto il 3 id. id.
Magnavita Luigia, d'anni 58, morta il 4 per sincope cardiaca.
Domenici Giuseppe, d'anni 41, morto il 4 di peritonite cronica.
Pascucci Rosa, d'anni 28, morta il 4 di congestione polmonare.
Girotti Ferdinando, d'anni 60, morto il 4 di marasmo senile.
Sorrentini Vittoria, d'anni 35, morta il 5 di febbre puerperale.
Cubonsini Guglielmo, d'anni 44, morto il 5 di emorragia cerebrale.
Galli Palmira, d'anni 32, morta il 5 id. id.
Mondore Vincenzo, d'anni 70, morto il 7 di lesione cardiaca.
De Este Domenico, d'anni 75, morto il 7 di gastro-enterite.
Maurizio Antonio, d'anni 50, morto il 9 per ferimento.
Quintilla Alfonso, d'anni 19, morto il 9 di gastro-enterite.
Bianchi Enrico, d'anni 40, morto il 10 di sincope cardiaca.
Cocci Giuseppe, d'anni 60, morto l'11 id. id.
Ferraiolo Aniello, d'anni 80, morto il 12 di marasmo senile.
Rebecchi Vincenzo, d'anni 36, morto il 13 di congestione cerebrale.
Gregorio N., d'anni 70, morto il 15 di marasmo senile.
Sposito Giovanni, d'anni 45, morto il 16 di reumatismo gottoso.
Pellegrini Paolo, d'anni 30, morto il 19 per suicidio.
Galsegnati Giuseppe, d'anni 32, morto il 19 di tubercolosi polmonare.
Zirandola Battista, d'anni 70, morto il 19 per asma del cuore.
Suntizi Teresa, d'anni 70, morta il 20 per lesione cardiaca.
Borghi Virgilio, d'anni 58, morto il 21 di congestione cerebrale.
Mario Izzo Bravi, d'anni 25, morto il 21 di tubercolosi cerebrale.
Sculanelli Gerardo, d'anni 24, morto il 21 di tubercolosi cerebrale.
Zancinelli Giustina, d'anni 42, morta il 22 di congestione cerebrale.
Malagnetti Fernando, d'anni 4 1/2, morto il 25 per infezione.
Salenas Gaetano, d'anni 55, morto il 25 di nefrite.
Lombardi Francesco, d'anni 65, morto il 25 di polmonite.
Massicci Pietro, d'anni 70, morto il 23 di congestione cerebrale.
Santangelo Antonio, d'anni 30, morto il 29 id.
Mellaro Guido, d'anni 24, morto il 29 per ferimento.
Cidra Francesco, d'anni 33, morto il 29 di lesione mitrale.
Sallata Rosalina, d'anni 30, morta il 30 di tubercolosi polmonare.
Cerviale Carmine, d'anni 21, morto il 31 id. id.

Numero dei cadaveri sepolti nel cimitero municipale dell'Araçà, durante il mese di agosto u. s.:

Maschi adulti	N.	74
Femmine adulte	»	36
Maschi minori	»	64
Femmine minori	»	64

Totale N. 238, di cui 39 Italiani.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

EMIGRAZIONE Italiana all'estero avvenuta nel 1° semestre dell'anno 1900, confrontata con quella del 1° semestre 1899.

Come è noto, l'emigrazione italiana è di due specie: l'una *periodica* o *temporanea* e l'altra *permanente;* la prima si compone delle persone che si propongono di andare all'estero in cerca di lavoro per un tempo più o meno breve; la seconda di quelle che si recano all'estero in cerca di occupazione a tempo indefinito.

Per la statistica dell'emigrazione si ricorre a fonti diverse, i cui dati servono di riscontro gli uni agli altri, benchè non possano coincidere fra loro, corrispondendo a momenti diversi del fatto che si vuole rappresentare.

La sorgente principale sono i registri dei passaporti e, sussidiariamento, la notorietà. I Sindaci e le autorità di pubblica sicurezza, per poter distinguere gli emigranti dai semplici viaggiatori, prima di rilasciare il passaporto, s'informano se essi vanno fuori dell'Italia in cerca di lavoro (sia *temporaneamente*, sia a *tempo indefinito*), ovvero se si recano all'estero per diporto, per affari, per ragioni di studio, ecc. Questi ultimi appartengono generalmente alle classi agiate e civili, e pagano la tassa di lire 10, mentre si rilascia il passaporto col solo pagamento della marca da bollo di lire 2,40 alle persone di condizione povera, ai contadini ed operai, che costituiscono la quasi totalità dei nostri emigranti. Oltre a ciò, le autorità politiche locali cercano di aver notizia delle persone che si allontanano dal proprio paese per passare all'estero senza regolare passaporto, perchè renitenti alla leva o per altri motivi.

Tuttavia, per quanto le autorità procurino di tener nota dell'emigrazione *temporanea* e della *permanente*, la statistica ufficiale non riesce a rappresentare intero questo movimento. Non pochi dichiarano di andare in cerca di lavoro negli Stati limitrofi per una parte dell'anno, e poi, quando si trovano all'estero, si convertono in emigranti propriamente detti, sia formando la loro dimora nei paesi dove sono capitati, sia prendendo imbarco in un porto straniero per recarsi in paesi più lontani.

Per ciò le notizie ricavate dai passaporti si pongono a confronto con quelle fornite dagli uffici dei porti del Regno e dei porti esteri, nei quali s'imbarcano cittadini italiani per paesi fuori d'Europa, e colle statistiche dei paesi di immigrazione e colonizzazione.

Nel primo semestre del 1900 l'emigrazione permanente, quale veniva indicata dai Sindaci e dalle autorità di pubblica sicurezza, fu di 76,967 persone, e la temporanea fu di 149,368; in complesso di 226,335 persone di ogni età e sesso. Nei primi sei mesi del 1899 si erano contate 63,300 persone di emigrazione *permanente* e 139,496 di emigrazione *temporanea*: in totale 202,796 persone.

Seguono le notizie per provincie e compartimenti.

TAVOLA I^a — Notizie per provincie e compartimenti.

PROVINCIE — COMPARTIMENTI	POPOLAZIONE calcolata al 31 dicembre 1899 (1)	EMIGRAZIONE					
		Primo semestre 1899			Primo semestre 1900		
		Permanente o a tempo indefinito	Periodica o temporanea	TOTALE	Permanente o a tempo indefinito	Periodica o temporanea	TOTALE
Alessandria	812,616	534	66	600	544	264	808
Cuneo	668,218	405	2,369	2,774	354	1,515	1,869
Novara	777,045	540	724	1,264	268	3,752	4,020
Torino	1,140,915	1,197	3,527	4,724	872	2,486	3,358
Piemonte	3,398,794	2,676	6,686	9,362	2,038	8,017	10,055
Genova	852,205	1,469	51	1,520	1,543	171	1,714
Porto Maurizio	148,532	33	21	54	11	44	55
Liguria	1,000,737	1,502	72	1,574	1,554	215	1,769
Bergamo	434,006	260	4,778	5,038	194	5,333	5,527
Brescia	500,702	88	1,577	1,665	126	2,429	2,555
Como	588,187	295	1,973	2,268	211	2,160	2,371
Cremona	308,251	68	641	709	36	684	720
Mantova	317,405	586	78	664	81	1,662	1,743
Milano	1,331,105	822	470	1,292	413	814	1,227
Pavia	514,679	575	153	728	467	427	894
Sondrio	138,651	351	37	388	331	76	407
Lombardia	4,132,986	3,045	9,707	12,752	1,859	13,585	15,444
Belluno	177,344	73	18,257	18,330	58	21,421	21,479
Padova	463,591	161	2,694	2,855	139	3,140	3,279
Rovigo	251,366	639	356	995	120	927	1,047
Treviso	421,222	276	6,685	6,961	96	7,076	7,172
Udine	541,112	310	52,899	53,209	152	40,369	40,521
Venezia	393,597	289	974	1,263	141	1,325	1,466
Verona	445,830	223	5,342	5,565	169	5,124	5,293
Vicenza	462,107	342	11,468	11,810	150	9,708	9,858
Veneto	3,156,169	2,313	98,675	100,988	1,025	89,090	90,115
Bologna	499,291	181	1,240	1,421	383	2,333	2,716
Ferrara	261,377	359	395	754	179	317	496
Forlì	283,987	167	1,354	1,521	62	2,115	2,177
Modena	292,684	197	1,057	1,254	91	2,530	2,621
Parma	275,072	267	1,323	1,590	247	849	1,096
Piacenza	230,214	275	1,340	1,615	365	567	932
Ravenna	226,737	47	551	598	28	601	629
Reggio nell'Emilia	252,906	81	2,303	2,384	57	4,514	4,571
Emilia	2,322,268	1,574	9,563	11,137	1,412	13,826	15,238
Arezzo	246,265	31	364	395	74	550	624
Firenze	835,292	136	1,590	1,726	206	2,137	2,343
Grosseto	127,380	35	—	35	—	46	46
Livorno	126,996	76	321	397	85	625	710
Lucca	291,959	1,443	1,974	3,417	1,749	1,888	3,637
Massa Carrara	185,987	512	751	1,263	660	1,312	1,972
Pisa	317,377	34	281	315	32	1,061	1,093
Siena	208,257	16	61	77	15	86	101
Toscana	2,339,513	2,283	5,342	7,625	2,821	7,705	10,526

(1) Le cifre della popolazione sono state calcolate prendendo per base la popolazione censita nel 1881 e supponendo che negli anni susseguenti l'aumento annuale, in ciascuna provincia, sia stato nella medesima proporzione di quello avvenuto fra il 1871 ed il 1881.

Segue. TAVOLA I[a] — **Notizie per provincie e compartimenti.**

PROVINCIE — COMPARTIMENTI	POPOLAZIONE calcolata al 31 dicembre 1899 (1)	EMIGRAZIONE					
		Primo semestre 1899			Primo semestre 1900		
		Permanente o a tempo indefinito	Periodica o temporanea	TOTALE	Permanente o a tempo indefinito	Periodica o temporanea	TOTALE
Ancona	276,481	301	134	435	216	543	759
Ascoli Piceno	220,667	283	90	373	535	124	659
Macerata	244,689	604	73	677	411	5	416
Pesaro e Urbino	241,833	208	598	806	—	1,506	1,506
Marche	983,670	1,396	895	2,291	1,162	2,178	3,340
Umbria-Perugia	614,396	173	407	580	279	1,061	1,340
Lazio-Roma	1,052,265	103	720	823	116	649	765
Aquila	392,369	2,570	182	2,752	2,033	2,333	4,366
Campobasso	386,969	4,259	—	4,259	5,357	—	5,357
Chieti	352,691	2,783	—	2,783	3,119	—	3,119
Teramo	271,517	107	386	493	235	129	364
Abruzzi e Molise	1,403,546	9,719	568	10,287	10,744	2,462	13,206
Avellino	424,730	4,732	—	4,732	7,400	—	7,400
Benevento	250,501	1,564	1,031	2,595	3,499	185	3,684
Caserta	751,490	2,330	2,727	5,057	3,494	4,132	7,626
Napoli	1,187,401	1,739	837	2,576	1,918	1,476	3,394
Salerno	580,239	5,336	—	5,336	7,013	—	7,013
Campania	3,194,361	15,701	4,595	20,296	23,324	5,793	29,117
Bari	832,632	579	455	1,034	973	—	973
Foggia	423,256	650	—	650	925	100	1,025
Lecce	673,835	11	103	114	41	86	127
Puglie	1,929,723	1,240	558	1,798	1,939	186	2,125
silicata-Potenza	552,931	4,136	—	4,136	4,739	—	4,739
tanzaro	476,612	3,486	—	3,486	5,527	—	5,527
senza	475,173	3,781	—	3,781	3,662	—	3,662
ggio di Calabria	409,453	1,707	—	1,707	4,033	2	4,035
Calabrie	1,361,238	8,974	—	8,974	13,222	2	13,224
Caltanissetta	342,507	154	95	249	288	95	383
Catania	703,041	474	89	563	532	175	707
Girgenti	353,382	1,261	—	1,261	2,373	—	2,373
Messina	540,546	492	1,266	1,758	—	3,660	3,660
Palermo	866,150	5,687	47	5,734	7,254	44	7,298
Siracusa	439,213	217	95	312	138	150	288
Trapani	393,199	180	107	287	146	174	320
Sicilia	3,643,038	8,465	1,699	10,164	10,731	4,298	15,029
Cagliari	474,968	—	—	—	1	295	296
Sassari	296,072	—	9	9	1	6	7
Sardegna	771,040	—	9	9	2	301	303
REGNO	31,856,675	63,300	139,496	202,796	76,967	149,368	226,335

(1) Vedi nota alla pagina precedente.

TAVOLA IIª — Riassunto dell'emigrazione per compartimenti.

COMPARTIMENTI	POPOLAZIONE calcolata al 31 dicembre 1898	Primo semestre 1899			Primo semestre 1900			Differenza nel 1º semestre 1900		
		Permanente o a tempo indefinito	Periodica o temporanea	Totale	Permanente o a tempo indefinito	Periodica o temporanea	Totale	Permanente o a tempo indefinito	Periodica o temporanea	Totale
Piemonte	3,398,794	2,676	6,686	9,362	2,038	8,017	10,055	— 638	+ 1,331	+ 693
Liguria	1,000,737	1,502	72	1,574	1,554	215	1,769	+ 52	+ 143	+ 195
Lombardia . . .	4,132,986	3,045	9,707	12,752	1,859	13,585	15,444	— 1,186	+ 3,878	+ 2,692
Veneto	3,156,169	2,313	98,675	100,988	1,025	89,090	90,115	— 1,288	— 9,585	— 10,873
Emilia	2,322,268	1,574	9,563	11,137	1,412	13,826	15,238	— 162	+ 4,263	+ 4,101
Toscana	2,339,513	2,283	5,342	7,625	2,821	7,705	10,526	+ 538	+ 2,363	+ 2,901
Marche	983,670	1,396	895	2,291	1,162	2,178	3,340	— 234	+ 1,283	+ 1,049
Umbria	614,396	173	407	580	279	1,061	1,340	+ 106	+ 654	+ 760
Lazio	1,052,265	103	720	823	116	649	765	+ 13	— 71	— 58
Abruzzi e Molise .	1,403,546	9,719	568	10,287	10,744	2,462	13,206	+ 1,025	+ 1,894	+ 2,919
Campania	3,194,361	15,701	4,595	20,296	23,324	5,793	29,117	+ 7,623	+ 1,198	+ 8,821
Puglie	1,929,723	1,240	558	1,798	1,939	186	2,125	+ 699	— 372	+ 327
Basilicata	552,931	4,136	—	4,136	4,739	—	4,739	+ 603	—	+ 603
Calabrie	1,361,238	8,974	—	8,974	13,222	2	13,224	+ 4,248	+ 2	+ 4,250
Sicilia	3,643,038	8,465	1,699	10,164	10,731	4,298	15,029	+ 2,266	+ 2,599	+ 4,865
Sardegna	771,040	—	9	9	2	301	303	+ 2	+ 292	+ 294
REGNO . . .	31,856,675	63,300	139,496	202,796	76,967	149,368	226,335	+ 13,667	+ 9,872	+ 23,539

TAVOLA IIIª — Movimento generale dell'emigrazione permanente e temporanea negli anni dal 1876 al 1899 e nel 1º semestre 1900

ANNI	Permanente o a tempo indefinito	Periodica o temporanea	TOTALE	ANNI	Permanente o a tempo indefinito	Periodica o temporanea	TOTALE
1876	19,756	89,015	108,771	1888. . . .	195,993	94,743	290,736
1877	21,087	78,126	99,213	1889. . . .	113,093	105,319	218,412
1878	18,535	77,733	96,268	1890. . . .	104,733	112,511	217,244
1879	40,824	79,007	119,831	1891. . . .	175,520	118,111	293,631
1880	37,934	81,967	119,901	1892. . . .	107,369	116,298	223,667
1881	41,607	94,225	135,832	1893. . . .	124,312	122,439	246,751
1882	65,748	95,814	161,562	1894. . . .	105,455	119,868	225,323
1883	68,416	100,685	169,101	1895. . . .	169,513	123,668	293,181
1884	58,049	88,968	147,017	1896. . . .	183,620	123,862	307,482
				1897. . . .	165,429	134,426	299,855
1885	77,029	80,164	157,193	1898. . . .	126,787	156,928	283,715
1886	85,355	82,474	167,829	1899. . . .	131,308	177,031	308,339
1887	127,748	87,917	215,665	1900 (1º sem.)	76,967	149,368	226,335

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO — Divisione III — Sezione IV

(Servizio della proprietà industriale)

ELENCO N. 17 *degli Attestati di trascrizione per Marchi e Segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella* 1ª *quindicina del mese di* **settembre** *1900.*

N. d'ordine	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
4724	Digerini, Marinai & C. (Ditta), a Firenze.	1° giugno 1900	1° Etichetta in forma di croce a fondo tratteggiato bleu con fregi e coi due bracci laterali allungati. Nel mezzo, sul braccio orizzontale, spicca la parola *Gianduia* fiancheggiata da due circoli contenenti ciascuno una testa di donna a colori. 2° Un ovale sul cui bordo si legge *Digerini, Marinai & C. — Fabbrica Biscotti — Firenze.* L'interno è occupato da una specie di trofeo nel quale si notano le lettere *D M C* e le parole *Biscuits* e *Marca di Fabbrica.* Questo marchio sarà applicato sui biscotti da essa fabbricati, sui pacchi, scatole, imballaggi occ., che li contengono.
4625	Kalle & C. (Ditta), a Biebrich s/R (Germania).	24 febbraio »	La parola *Dormiol.* Questo marchio, già legalmente usato in Germania, sarà applicato ai prodotti farmaceutici, involucri, imballaggi, ecc. e carte di commercio.
4710	Rolando e Brosio (Ditta), a Torino.	18 maggio »	1° Etichetta rettangolare a fondo celeste listata in giallo, e con la parte superiore ricoperta, per due terzi circa, da una targhetta a lembi accartocciati, contenente la scritta: *Fabbrica di Liquori e Vermouth — Rolando & Brosio — Via S. Teresa angolo via S. Tomaso — Via Garibaldi angolo via Genova — Via Roma ang. Via Bertola-Torino* — In basso sono allineate quattro bottiglie di grandezza decrescente tutte col marchio della Ditta, e dietro ad esse vedesi un tralcio di vite con grappolo d'uva all'angolo inferiore a destra. In fondo un nastro rosa porta la parola: *Specialità.* L'angolo superiore di sinistra è occupato da un disco rosso in cui è inscritta una stella bianca col monogramma *B & R* nel centro e sormontata dalle parole *marca di fabbrica.* 2° Striscia rosso-marrone su cui è dipinta una targhetta a lembi accartocciati con le parole: *Vino — Erbi.* 3° Etichetta romboidale allungata, il cui mezzo è occupato dal disco col monogramma su descritto, mentre le due estremità portano le iscrizioni: *Vino Erbi — Elixir Forter* a sinistra e *Amaro Eden Sciroppo Caffè* a destra. 4° Un disco rosso attraversato in basso da una striscia nera con la parola *Specialità* ed avente lungo la periferia in alto il marco della Ditta *Rolando e Brosio* e in basso *Torino.* 5° Disco rosso col monogramma uguale a quello dell'etichetta. Questo marchio sarà applicato alle bottiglie contenenti un vino amarissimo concentrato detto vino Erbi.

N. d'ordine	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
4723	Sander Franz (Ditta), ad Amburgo (Germania).	1 giugno 1900	La parola *Bacillol* comunque riprodotta. Questo marchio, già legalmente usato in Germania, sarà applicato ai disinfettanti preparati dalla richiedente.
4689	Società Anonima dei carbonati di calce, a Torino.	28 aprile »	Il disegno di una ruota sulla cui circonferenza sta scritto *Società dei Carbonati di calce Torino Genova* e sul mozzo *marca depositata*. La ruota è addossata ad una mazza e ad una picca incrociate; dentro al mozzo vedesi una croce tratteggiata. Sotto al disegno la parola *Sapho* in carettere rotondo, rosso. Questo marchio sarà applicato ai recipienti in genere contenenti la polvere dentifricia.
4688	Detta.	28 id. »	Il disegno di una ruota sulla cui circonferenza sta scritto *Società dei Carbonati di calce Torino Genova* e sul mezzo *marca depositata*. La ruota è addossata ad una mazza e ad una picca incrociate; dentro al mozzo vedesi una croce tratteggiata. Sotto al disegno la parola *Afloss* in carattere romano. Questo marchio sarà applicato ai recipienti in genere che contengono la polvere per pulire i marmi.
4687	Detta.	28 id. »	Il disegno di una ruota sulla cui circonferenza sta scritto: *Società dei Carbonati di calce Torino Genova*, e sul mezzo *marca depositata*. La ruota è addossata ad una mazza e ad una picca incrociate; dentro al mozzo vedesi una croce tratteggiata. Sotto al disegno la parola *Nitidor* in carattere romano. Questo marchio sarà applicato ai recipienti in genere contenenti la polvere, pasta e saponi per pulire i metalli.
4693	Società Internazionale per la Torrefazione Igienica del Caffè, a Genova.	2 maggio »	Il disegno di un mappamondo sormontato dalle iscrizioni: *Marca depositata*, in mezzo, e *Società Internazionale per la Torrefazione Igienica del Caffè;* quest'ultima ripartita sopra i due emisferi. In basso si legge: *Genova Internazionale.* Questo marchio sarà applicato sui recipienti che contengono il Caffè torrefatto.
4705	Tandem Smelting Syndicate, a Londra.	10 id. »	La parola *Serico.* Questo marchio, già legalmente usato in Inghilterra, sarà applicato su di un metallo antifrizione, sugli imballaggi e sulle carte di commercio.
4715	Terraneo Carlo & C.° (Ditta), a Milano.	23 id. »	1° Etichetta rettangolare con cornice contenente a sinistra la figura di una pianta di caffè sovrapposta in parte ad una striscia che attraversa obliquamente tutta l'etichetta e reca le parole *Carlo Terraneo e C.* Intorno alla striscia dei gruppi di medaglie. In alto all'etichetta si legge *Caffè-Selz Specialità.* Sotto alla striscia: *Via Carlo Ravizza, 1, Milano e Mendrisio (Svizzera).* Nell'angolo inferiore a destra entro un cerchio un sifone d'acqua di selz con un bicchiere. 2° Una striscia col fac-simile della firma *Carlo Terraneo e C.* 3° Una capsula metallica con sopra impresse le parole *Carlo Terraneo e C. Milano.* Questo marchio sarà applicato alle bottiglie, involucri, imballaggi ecc., contenenti una bibita detta Caffè Seltz e sulle carte di commercio.

Roma, 8 ottobre 1900.

Il Direttore Capo della Divisione VIII
CALLEGARI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Relazione *della Commissione giudicatrice del concorso per professore ordinario alla cattedra di diritto e procedura penale nella R. Università di Sassari.*

A Sua Eccellenza il Ministro della Pubblica Istruzione.

La Commissione per il concorso alla cattedra di professore ordinario di diritto e procedura penale nella R. Università di Sassari, riunitasi il giorno 2 maggio, ha oggi terminato i suoi lavori, con la firma della presente relazione, dopo di avere nominato presidente il prof. Pietro Nocito, segretario il professore Alessandro Stoppato e relatore il prof. Gio. Batt. Impallomeni

Chiesero ed ottennero l'ammissione al concorso i signori:

1. Alimena Bernardino.
2. Berenini Agostino.
3. Carnevale Emanuele.
4. Civoli Cesare.
5. Conti Ugo.
6. Leto Gaetano.
7. Magri Francesco.
8. Scherma Salvatore.
9. Semmola Giuseppe.
10. Vaccaro Michelangelo.
11. Amellino Giovanni.
12. Florian Eugenio.
13. Frassati Alfredo.
14. Longhi Silvio.
15. Manzini Vincenzo.
16. Masucci Luigi.
17. Pinto Manfredo.
18. Pozzolini Alfredo.
19. Restano Leonardo.
20. Rocco Arturo.

Il sig. Vaccaro si ritirò dal concorso.

La Commissione cominciò dal considerare che i concorrenti sopra indicati, dal n. 1 al 9, avevano acquisito il diritto alla eleggibilità in virtù dell'articolo 110 del Regolamento universitario, e quindi si occupò dei titoli presentati dai concorrenti sopra indicati dal n. 11 al 20 non ancora dichiarati eleggibili. Delle deliberazioni ed operazioni fu tenuta nota nei separati verbali.

L'avv. Giovanni Amellino è dal 1896 libero docente di diritto e procedura penale nella R. Università di Napoli, e presenta un'opera di carattere storico intitolata: « I principî del diritto e della procedura penale in Napoli nei secoli XVIII e XIX » ed è una diligente esposizione del movimento scientifico e legislativo di quella importante regione, nella quale però le vedute di insieme e la parte critica di esse lasciano a desiderare una più esatta conoscenza degli indirizzi filosofici di cui si occupa, e le dottrine dei varî scrittori sono esposte per sunti slegati; è tuttavia una pubblicazione utile per la storia del diritto italiano. Un articoletto storico assai modesto è sui « Delitti di ciambellana e di macriata nel Regno di Napoli »; ed un breve, benchè interessant, e riassunto di ricerche egittologiche, è « Il diritto e la procedura penale nell'antico Egitto ».

Non escono dai confini dei luoghi comuni il discorso « Cesare Beccaria e le dottrine penali » e la prolusione « Le forme storiche e razionali del diritto penale », « Accusa e difesa nel giudizio penale ».

Si occupa di un soggetto di suprema importanza nella prolusione « Il diritto penale in rapporto alla sociologia », ma non riesce a determinare questo rapporto. Più degna di considerazione, e non senza pregio, è la sua monografia « La partecipazione al reato »; per altro, senza che vi spicchi la personalità dello scrittore.

In conclusione: la Commissione ha ritenuto insufficienti i titoli del candidato, pure riconoscendo in lui la diligenza e l'assiduità dello studioso.

L'avv. Leonardo Restano, libero docente di diritto e procedura penale prima a Cagliari, poi a Catania, ora a Genova, presenta varie pubblicazioni, quali: « I rei di ingiuria e diffamazione ecc. secondo la scuola positiva di diritto penale », « Ingiuria e diffamazione — studio » « Sociologia e diritto penale » « La negazione del libero arbitrio e la responsabilità penale » « Il tentativo secondo la scuola criminale positiva » « Soggettivismo od oggettivismo nella scienza del diritto penale » « Il carcere preventivo e la nuova scuola di diritto penale » « Il carcere preventivo e la condizione degli stranieri in Italia » « Appello degli imputati assolti per non provata reità », nonchè delle recensioni in riviste italiane e straniere.

Sono la maggior parte, come si vede dai titoli, di carattere polemico, ed hanno il merito, specialmente « Soggettivismo e oggettivismo » di avvisare con sufficiente senso giuridico ed estesamente i lati pratici e conseguenziali delle questioni; ma sono lavori che talvolta perdono intensità ed omogeneità nei loro sviluppi ed hanno dal lato teorico il difetto di non discernere abbastanza negli assunti dei varî scrittori le differenze apparenti dalle sostanziali, e soprattutto di opporre a principî sostenuti con intenzione sperimentale dei principî dommaticamente ricordati; invece di indagare il rispettivo fondamento scientifico dei detti principî in contrasto. Accuratamente condotte sono, anche per le proposte di riforme, le brevi trattazioni di procedura penale. In conclusione, la Commissione non ha creduti bastevoli i titoli del candidato per fondare un giudizio di eleggibilità.

L'avv. Alfredo Pozzolini produce a titolo principale « Il Codice penale illustrato » (vol. I p. 1) e poi un opuscoletto di poco conto sul ratto con violenza, opuscoli o abozzi o inizî di lavori sulla truffa, sui reati sessuali, sulle disposizioni penali della legislazione sugli infortuni sul lavoro, sulla teorica della responsabilità penale, sulla idea sociale nella procedura penale.

Il Codice penale illustrato è un commento accurato degli articoli del Codice, ma, nella parte scientifica, questo, come gli altri minori lavori, mostrano la impreparazione dell'autore nello accettare senza critica, specialmente in tema di responsabilità, idee dissonanti dal carattere specifico della responsabilità penale, nelle quali la ragione di punire è confusa col fondamento della punibilità, e poi nello sforzo di conciliare le idee da lui credute scientifiche con quelle da lui ritenute erronee, senza poi tentare il giustificare la impossibile conciliazione.

Qua e là accenna ad un migliore equilibrio, ma la sua mente svegliata ha bisogno d' impadronirsi dello stato delle questioni presenti e soprattutto di erudirsi degli insegnamenti dei grandi maestri della scienza nelle loro opere, invece di apprenderli monchi e svisati attraverso i preconcetti dei libri altrui.

L'avv. Manfredo Pinto, libero docente di diritto e procedura penale nella R. Università di Napoli, ha un « Manuale di diritto penale » affrettata compilazione, e dei sunti tra scolastici e forensi intitolati « Delitti contro la proprietà » « Infanticidio » « Del danneggiamento » e poi « Azione penale » « La prova nel processo penale ». Sono appena da menzionare due « Arringhe penali » per omicidio premeditato e per complicità; e la sua prolusione « Il diritto penale italiano nell'età moderna » non si allontana dalle vaghe generalità comuni.

L'avv. Arturo Rocco ha delle pubblicazioni sulla « Sovrana indulgenza » « Sull'abuso di foglio in bianco » sulla « truffa » e dei fogli di stampa per un trattato della cosa giudicata. La Commissione, pur non credendo di potervi riconoscere gli elementi sufficienti di un giudizio di eleggibilità, ha potuto constatare nel giovane scrittore bontà di metodo nello studio e attitudini di giurista tali da far molto bene augurare di lui nell'avvenire.

Essendo poi la Commissione venuta nel divisamento di dichiarare eleggibili i signori Florian, Frassati, Longhi, Manzini e Masucci (come risulta dai separati verbali), è proceduta alla graduatoria dei diversi concorrenti ed ha cominciato con lo stabilire che:

L'avv. Emanuele Carnevale, professore straordinario di diritto e procedura penale nella R. Università di Siena, debba prevalere agli altri concorrenti. A tacere di altre pubblicazioni, sono di lui da notare specialmente tra quelle di carattere critico e filosofico: « Critica penale » « Il principio morale nel diritto criminale » e « Il naturalismo nel diritto criminale ». Esame profondo e talvolta geniale dei problemi fondamentali, finezza di analisi, serenità di giudizio e sopratutto dirittura di criterî nel distinguere i caratteri specifici del diritto punitivo e determinarne i rapporti con le scienze affini, fanno del Carnevale un'eletta intelligenza.

La recente monografia « L'arbitrio del giudice nell'applicazione della pena » associa a delle vedute generali direttive ottime norme giuridiche pel grave ufficio del giudice di commisurare la pena dentro i limiti, il più delle volte ampî, assegnati dalla legge.

I suoi articoli sul « Pascolo abusivo » sul « Furto di frutti pendenti » mostrano come egli sappia fecondare argomenti umili e la sua attività si è versata variamente così in materia di delitti come di contravvenzioni. Alcuni fogli di stampa dell'opera in corso « La delinquenza per lucro dei pubblici ufficiali » fan già vedere egregiamente impostato il soggetto ed offrono già una lucida trattazione della nozione di pubblico ufficiale. « Certezza e dubbio nel giudizio criminale dal punto di vista dell'esempio » « La separazione tra il fatto ed il diritto nel giudizio penale » sono pregevoli studî procedurali.

E la Commissione si augura che egli sviluppi i suoi studî giuridici dando organismo anche a maggiori lavori.

Venendo poi alla graduazione degli altri concorrenti, è parso alla Commissione che ci fossero tra alcuni di loro delle qualità di ordine diverso, le quali, equivalendosi però per ragione di merito, consigliassero di classificare taluni di pari merito ad altri in un secondo ed altri ancora in un terzo gruppo altresì di merito uguale così per graduatoria, a unanimità votata, come per numero di punti, a maggioranza stabiliti; è così, anzi, che la Commissione ritenne giusto, per non distanziare l'uno dall'altro concorrente di ogni gruppo, di farne l'elenco con ordine puramente alfabetico.

Appartengono al primo gruppo l'avv. Bernardino Alimena, professore straordinario di diritto e procedura nella R. Università di Modena; l'avv. Agostino Berenini, da molti anni incaricato dell'insegnamento stesso nella R. Università di Parma; l'avv. Cesare Civoli, professore straordinario nella R. Università di Pavia, nelle stesse materie; l'avv. Ugo Conti, egualmente professore straordinario nella R. Università di Cagliari, e l'avv. Vincenzo Manzini, professore, nella libera Università di Ferrara, di diritto e procedura penale.

L'Alimena Bernardino ha una ricca produzione scientifica, cospicua per estensione, varietà e modernità di dottrina. Specie i tre volumi sulla imputabilità sono una trattazione completa dell'argomento, anche per la piena conoscenza dello stato della questione, così nella letteratura italiana e straniera come nella legislazione internazionale.

Potrebbesi osservare, nel principio di questo importante lavoro, la indistinta posizione del problema soggettivo della imputabilità e della indagine obiettiva della genesi e funzione della penalità. Con la specificazione dei subietti, questo difetto d'ordine è andato scomparendo, per dar luogo ad un esame lodevole dei varî argomenti differenziali nelle condizioni psichiche, biologiche e *ambientali* dell'agente e nelle cause generali coordinate alle cause speciali influenti sulla responsabilità.

Sarebbe troppo lungo intrattenersi singolarmente sulle varie produzioni dell'Alimena, come, per citare le principali, quelle sulla « Premeditazione » « Sulla revisione dei giudicati » « Sull'accusa privata » « Sui reati contro il pudore », ma la Commissione avverte che esse sono sempre improntate a questo studio di piena certezza dello stato della scienza e della legislazione; come importante contributo speciale allo studio di legislazione comparata sono parecchie sue monografie intorno a diversi recenti Codici penali.

La Commissione bensì fa voti che la ricchezza della coltura e le feconde indagini ricevano una più intensa coordinazione nei principî conduttori dello scrittore e che egli si dedichi a studî di procedura penale in cui mostra difetto.

L'avv. Berenini Agostino aggiunge ai lavori esaminati in precedenti concorsi (« Offese e difese » « Limite della prova in criminale » « Azione ed istruzione penale) una breve monografia sulla « Subiettività del reato » che è una logica conseguenza del criterio della temibilità del reo. Il suo robusto ingegno si distingue in ogni suo lavoro per la tendenza alla investigazione originale ed è ragione di rammarico che egli non l'abbia più attivamente esercitato aumentando la sua produzione scientifica. Ma è pure da notare che per molti anni egli ha decorosamente, con profitto della studentesca di Parma, sostenuto, solo con brevi interruzioni, l'insegnamento del diritto e della procedura penale in quell'Ateneo.

Per la qual cosa, in vista anche della sua egregia tempra di giurista, del lungo e benemerito insegnamento, egli si rende meritevole di speciale considerazione.

Del prof. Cesare Civoli i lavori più importanti, fra parecchi altri, sono le sue « Lezioni di procedura penale » e « Lezioni di diritto penale » « Reati contro la fede pubblica » « Diffamazione ed ingiuria ». Pregio segnalato di tutti è l'ordinata e chiara esposizione e il progressivo allargamento delle sue vedute nella serie dei suoi scritti, segnatamente nelle lezioni. È degno di speciale menzione che egli, a differenza di altri, coltiva con amore anche gli studî di procedura penale.

Meglio ancora egli farebbe se gli studî suoi si completassero nella letteratura giuridica anteriore al Carrara, e si coordinassero con lo esame critico delle odierne teoriche bio-fisiologiche e di ordine sociologico.

Del prof. Ugo Conti abbiamo ben 37 pubblicazioni, fra maggiori e minori, che dal 1886 giungono al 1899. Fra gli scritti procedurali si notano « L'intervento della difesa nella istruttoria » « Gli ordinamenti nei giudizi militari » « Il ricorso del responsabile civile in Cassazione » « La soccombenza della parte civile » non brillano per valore speciale.

In diritto penale è non privo di merito se non scientifico, pratico ed esegetico, lo studio sulle « Cause escludenti e diminuenti la imputabilità ». Ma la sua attività ha trovato un campo fecondo di esercizio nei molteplici studî e ricerche sulla delinquenza e sul trattamento dei minorenni delinquenti; in essi è un notevole contributo dottrinale e pratico. Si è pure particolarmente versato sui « Moventi a delinquere » da principio con intento puramente illustrativo e quasi semplificativo del Codice penale italiano. In seguito i suoi studî si sono venuti allargando con la conoscenza del molto che precedentemente era al proposito detto e con intenti filosofici. Proseguendo in quest' ordine scientifico di studî, egli potrà elevare il concetto sociale del delitto e della pena, e correggere in conseguenza delle convenzionali distinzioni tra magistero penale e magistero di polizia.

L'avv. Vincenzo Manzini presenta varie pubblicazioni. Di esse le più importanti sono « La recidiva nella sociologia, nella legislazione e nella scienza del diritto penale ». « Le questioni pregiudiziali » « Evoluzione e stato del diritto penale ». Sono studî (quelli sulla recidiva) improntati ad ottimo metodo di indagini e ricerche con una bene intesa fusione dell'elemento genetico all'elemento obiettivo del fenomeno criminoso, nonchè dell'esame dei rimedî repressivi e preventivi opportuni.

La sua trattazione diviene, così, completa e feconda. Questo giovane scrittore si annunzia così come un distinto valore anche per il vigore critico delle sue osservazioni. E se al suo studio fosse preceduta una più matura preparazione scientifica, avrebbe evitato errori e dissonanze che tolgono consistenza al suo lavoro, come l'affermare da una parte che la questione del determinismo e dell'indeterminismo è metafisica, e in ciò è nel vero, ma proclamarsi viceversa indeterminista, non riconoscendo imputabilità all'infuori della libertà del volere; l'affermare che le cause della recidiva sono prevalentemente sociali e finire per sostenere che i recidivi abituali sono degli esseri anormali e devono esser posti fuori del diritto penale, senza dar ragione del come quella recidiva che comincia come un prodotto sociale finisca col divenire il prodotto di un'anomalia subiettiva. Nell' « Evoluzione ecc. » egli segue troppo pedissequo la classificazione degli scrittori alemanni delle teorie inassolute, relative e miste, ed è questo un lavoro meno pregevole, quantunque pure riveli il forte ingegno dello scrittore, perchè condotto con troppa fretta. Ed anche qui si riscontra il difetto di sicurezza nei principî direttivi, notata nel libro sui recidivi.

L'altro volume, pur cospicuo, sulle « Questioni pregiudiziali » è un lavoro diligentemente condotto con retto senso giuridico e tanto più ne va tenuto conto perchè presso di noi l'arduo argomento non era stato per anco fatto oggetto speciale di studio.

Appartengono al secondo gruppo, sempre in ordine alfabetico, i signori Frassati avv. Alfredo, libero docente di diritto e procedura penale nella R. Università di Torino, Leto avv. Gaetano, libero docente delle materie stesse nella R. Università di Palermo e Masucci avv. Luigi, pure in esse materie, libero docente nella R. Università di Napoli.

Il Frassati Alfredo presenta varî lavori, fra cui principalmente importanti e di carattere piuttosto storico-critico quelli «Sulla nuova scuola di diritto penale in Italia e all'estero » « Sullo sperimentalismo nel diritto penale » e di carattere più veramente giuridico quelli «Sugli elementi costitutivi della falsità» «Sulla falsità in atti nel diritto romano » e quello non ancora compiuto ma bene iniziato sulla «Riparazione pecuniaria» « Sull'energia elettrica e il furto » « Sul diritto penale nelle leggi commerciali tedesche » a tacer d'altri minori. Al Frassati si può muovere l'appunto di non avere curato gli studî di procedura penale, ma in compenso, tanto nei lavori di indole storico-critica come in quegli altri, si rileva che egli è largo conoscitore anche della letteratura giuridica forestiera, approfondisce la materia che tratta, ha idee nette e precise che espone con forma altrettanto sicura. Certamente però devesi osservare, per gli opportuni confronti con altri fra i concorrenti, che i lavori più cospicui del Frassati non hanno un concreto carattere giuridico.

Leto avv. Gaetano è, come si disse, libero docente nella Università di Palermo dove ha dato prova di buone qualità didattiche. Egli presenta varî lavori di maggiore o minor mole e sono: « Le guarentigie nei giudizi criminali in Italia » « Di una recente critica alla teorica del Carrara sulla legittima difesa » « Della proporzione penale secondo le diverse scuole » « La libertà individuale e il codice di proc. pen. » « Sul fondamento della imputabilità » « La difesa del reo secondo i principî e le disposizioni legislative » « Sulla ricettazione » « Le pene detentive ». Il Leto è un coscenzioso lavoratore, sebbene l'opera sua non emerga per novità di ricerche e di coltura. Soprattutto i suoi studî sulla ricettazione, sulla difesa del reo e sulle pene detentive sono fatti con buon metodo, con indirizzo dottrinale e pratico ad un tempo e con rettitudine di criterio giuridico. Va pur data lode al Leto, perchè anche le monografie, sopra determinate figure giuridiche o determinati istituti, giovano allo sviluppo degli studî. È da augurare che egli estenda maggiormente il campo dei suoi studî e vi dia impronta maggiore di moderna coltura.

L'avv. Masucci Luigi ha indubbiamente ottime qualità di giurista, ampiamente manifestate nel suo « Codice penale italiano studiato con la guida della storia del diritto, della dottrina, della legislazione comparata, delle fonti e della giurisprudenza » e negli altri suoi lavori « Sulla calunnia » « Sul concorso dei reati e di pene » « Sulla incriminabilità delle frodi contrattuali » « Sull'essenza obiettiva del reato » « Sul tentativo » a tacer d'altri minori. Minore, ma tuttavia sempre pregevole, è la sua produzione in materia di procedura penale con gli studî « Sulla Camera di Consiglio e sulle persone civilmente responsabili ».

Vero è che alcuni lavori non sono di data recente e pare quasi che la sua attività vada diminuendo, perchè l'ultima dispensa del « Codice penale italiano » fu pubblicata nel 1897, dopo la quale epoca il Masucci non ha prodotto che una prolusione (« La lotta contro la delinquenza ») e il breve studio sulla essenza obiettiva del reato.

Nel commento al Codice penale, ove si tolga qualche digressione talvolta eccessiva, come del resto in ogni altra sua opera, il Masucci dà prova di serio criterio giuridico, di coltura giuridica sicura e di buone attitudini critiche.

Venendo a dire ora del Semmola avv. Giuseppe, che fu graduato a sè, la Commissione ha osservato che egli è uno scrittore pregevole per bontà di coltura e di criterio giuridico, accoppiando nei suoi lavori utilmente la dottrina alla pratica, così come è insegnante libero apprezzato nella R. Università di Napoli. Difetta, a dir vero, di titoli in procedura penale; ma valgano per le ragioni sovra indicate e sono a garanzia del suo ingegno i lavori sulla « Diffamazione » « Sulla censura pubblica nei liberi ordinamenti » « Sul delitto di spergiuro e l'art. 848 del Codice di procedura penale » « Sui reati commessi all' estero e il sistema punitivo adottato dal Codice penale », ed altri minori opuscoli o discorsi. La Commissione pertanto ha trovato di riaffermare che nel Semmola si ravvisano egregie qualità di giurista.

Appartengono ad un terzo gruppo, sempre in ordine alfabetico, i signori Florian Eugenio, libero docente di diritto e procedura penale nella R. Università di Padova, e Longhi Silvio, dottore in legge.

Florian avv. Eugenio presenta varie pubblicazioni, fra cui parecchie sono note di pratica giurisprudenza e recensioni o note critiche di pubblicazioni altrui. I principali suoi lavori sono « Sulla teoria psicologica della diffamazione », rifuso poi in altro ancora più abbondante sotto il titolo « Reati contro l'onore » e frazionato in altri minori come « La diffamazione al cospetto della filosofia » « La censura morale dei ministri » « De in juriis » « Nuovi studî sull'ingiuria » e due volumi sui « Vagabondi » scritti in collaborazione con altri, ma dei quali la Commissione si limita ad esaminare la parte esclusivamente scritta dal Florian, « Conflitti di competenza » « I mandati di cattura e di comparazione » « La conclusione tra la formola dell'azione e la sentenza » « Sulla decadenza dei ricorsi ».

I suoi lavori sui delitti contro l'onore sono notevoli sopratutto per l'esame dei moventi e per la copia della dottrina in essi raccolta e discussa. Se non che, egli, seguendo un indirizzo esageratamente subiettivo e moralistico spinge, l' importanza dei moventi fino al punto da spostare la base del carattere antisociale e giuridico del fatto, per ridurla esclusivamente sul carattere dei moventi stessi. Il lavoro sui « Vagabondi » è condotto con ottimo metodo scientifico, sopratutto nell' indagine delle cause e nella determinazione della nozione del vagabondaggio pur potendosi notare delle divagazioni. La conclusione giuridica alla quale egli viene è senza dubbio discutibile, ma non se ne può disconoscere il valore.

Gli studî di procedura non mancano di pregio, quantunque il, Florian abbia dimostrato di non curarli abbastanza, mentre potrebbe fruttuosamento applicarvi il distinto vigore del suo ingegno.

Longhi avv. Silvio. In mezzo a numerosi articoli e note di giurisprudenza e brevi studî critici, sono notevoli particolarmente

« La teoria generale delle contravvenzioni » e « La bancarotta ».

La teoria delle contravvenzioni si raccomanda per un esame esteso e completo dei criterî con i quali si è procurato di distinguere i delitti dalle contravvenzioni, cercando l'autore di precisare di queste il carattere essenziale e di costruire al proposito una teoria, la quale, a suo intendere, meglio risponda alle pratiche esigenze del diritto punitivo. « La bancarotta » è un importante contributo ai bisogni di riforma in materia e vi si rivela notevole il senso giuridico del giovane scrittore, il quale, sia in questo, come, del resto, in tutti gli altri scritti, dà prova di acume, dottrina ed attitudine distinta alle indagini giuridiche. In queste darebbe anche saggio più cospicuo se, valendosi del suo spirito critico, esaminasse talvolta più ponderatamente il fondamento di taluni dei suoi criterî direttivi, invece di accettare dogmaticamente delle proposizioni soggettive.

Magri avv. Francesco presenta (come risulta dall'elenco) tre lavori, cioè: « I motivi del nuovo Codice » « L'istruttoria e le riforme » « Studio sperimentale intorno ai sistemi repressivi ».

Questi lavori sono segnalati per ampiezza e modernità di coltura, quantunque rivelino un'eccessiva tendenza al nuovo, non abbastanza accompagnata dalla necessaria ponderazione. Qua e là non manca di originalità, come in tema di complicità, ed in questi ultimi tempi bisogna pur dire che il carattere giuridico delle sue pubblicazioni si è venuto raffermando ed è a lamentare che egli dopo l'ultimo concorso non abbia esercitata la sua attività ed il suo ingegno in qualche nuovo studio giuridico.

Scherma avv. Salvatore, presenta cinque lavori: « Legittimità e limiti dell'aggravante della recidiva » « Relazione sul corso di perfezionamento in diritto e procedura penale » « Diritto di difesa » « La procedura penale nella sua ragione e nella legge » « La ragion pura delle leggi penali » « Unico principio ed unico fine del delitto d'aborto ecc. ». La « Relazione » e l'altro lavoro « I limiti ecc. » non sono gran cosa. Meglio sviluppato invece è lo studio sul « Diritto di difesa », quantunque vi si trovi preponderante la porte storica.

Nel lavoro sulla procedura, di cui è pubblicata una sola parte che egli chiama « di ordinamento » e nella prolusione « Sulla ragion pura ecc. » lo Scherma talvolta si abbandona a delle astrazioni e non rivela sempre sicurezza d' idee scientifiche, sebbene non manchino acute osservazioni. Lo studio dell' « Unico principio ecc. » si risolve in una scorsa storica che avrebbe dovuto meglio completare con ragionate conclusioni giuridiche.

La Commissione, in conseguenza alle predette conclusioni, deliberò, come sopra, la *ineleggibilità* di Amellino Giovanni con voti tre contro due, di Pinto Manfredo con voti tre contro due, di Pozzolini Alfredo con voti tre contro due, di Rocco Arturo, con voti tre contro due, di Restano Leonardo con voti tre contro due, e deliberò, come pur sopra fu avvertito, la graduatoria seguente, che qui si ripete:

1. Carnevale Emanuele, con voti quattro su cinque.
2. Alimena Bernardino
3. Berenini Agostino
4. Civoli Cesare
5. Conti Ugo
6. Manzini Vincenzo

} questi cinque *ex æquo*, a voti unanimi e in ordine alfabetico.

7. Frassati Alfredo
8. Leto Gaetano
9. Massucci Luigi

} questi tre *ex æquo*, a voti unanimi e in ordine alfabetico.

10. Semmola Giuseppe, a voti unanimi.
11. Florian Eugenio
12. Longhi Silvio

} questi due *ex æquo*, a voti unanimi e in ordine alfabetico.

13. Maggi Francesco, con voti quattro su cinque.
14. Scherma Salvatore, con voti quattro su cinque.

E si sono assegnati quindi i seguenti punti di merito:

1. Carnevale Emanuele, punti $^{40}/_{50}$ a unanimità.
2. Alimena Bernardino, punti $^{38}/_{50}$ con voti 3 su 5.
3. Berenini Agostino, punti $^{38}/_{50}$ con voti 3 su 5.
4. Civoli Cesare, punti $^{38}/_{50}$ con voti 3 su 5.
5. Conti Ugo, punti $^{38}/_{50}$ con voti 3 su 5.
6. Manzini Vincenzo, punti $^{33}/_{50}$ con voti 3 su 5.
7. Frassati Alfredo, punti $^{37}/_{50}$ con voti unanimi.
8. Leto Gaetano, punti $^{37}/_{50}$ con voti unanimi.
9. Masucci Luigi, punti $^{37}/_{50}$ con voti unanimi.
10. Semmola Giuseppe, punti $^{36}/_{50}$ con voti unanimi.
11. Florian Eugenio, punti $^{33}/_{50}$ con voti 3 su 5.
12. Longhi Silvio, punti $^{33}/_{50}$ con voti 3 su 5.
13. Magri Giuseppe, punti $^{32}/_{50}$ con voti 3 su 5.
14. Scherma Salvatore, punti $^{32}/_{50}$ con voti 3 su 5.

Così la Commissione, esaurito il proprio còmpito, si onora rassegnare a V. E. il mandato ricevuto.

Roma, addì 9 maggio 1900.

P. Nocito, *Presidente.*
Stoppato prof. Alessandro.
Tuozzi Pasquale.
L. Lucchini.
G. B. Impallomeni, *Relatore.*

Il Consiglio superiore per la P. I. approvò senza osservazioni gli atti del concorso.

R. Università degli studi di Roma

AVVISO DI CONCORSO
a cinque posti di studio della Fondazione Corsi.

Regolamento approvato con R. decreto 7 luglio 1881, n. 396 serie 3ª, per la collazione dei posti di studio della *Fondazione Corsi*; e deliberazioni della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 10 marzo 1882 e 23 ottobre 1900, e deliberazioni del Consiglio Accademico in data 16 gennaio e 25 novembre 1893, relative al conferimento dei posti stessi.

È aperto il concorso, fra i laureati della Facoltà di medicina e chirurgia, a cinque posti di studio della Fondazione Corsi, con le norme seguenti:

Art. 1.

Possono concorrere coloro che documenteranno di avere conseguita la laurea medico-chirurgica in questa Università nell'ultimo quadriennio scolastico, dopo avervi frequentato lodevolmente i corsi per due anni almeno.

Art. 2.

Le istanze per ammissione al concorso (in carta bollata da cent. 50), dovranno essere inviate, coi relativi documenti, al Preside della Facoltà, entro 40 giorni a decorrere dalla data del presente avviso.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso anche coloro che vinsero i premî nella prova precedente, purchè abbiano goduto il premio per un solo anno, ed a condizione che uniscano, alla domanda, la relazione degli studî fatti dacchè conseguirono il posto: la Commissione esaminatrice, tenuto conto degli studî fatti e del profitto dimostrato, deciderà se i posti siano da confermarsi in chi li gode, o siano da conferirsi a nuovi concorrenti.

Art. 4.

Il concorso seguirà a mezzo di memorie originali, che i concorrenti invieranno al Preside della Facoltà non più tardi del 1° giugno 1901.

Art. 5.

Il concorso sarà deciso avanti il 15 luglio, e per conseguire il premio occorrerà avere ottenuto $^{2}/_{3}$ dei punti, di cui disporrà la Commissione esaminatrice.

Art. 6.

Il premio di L. 75 mensili dura un anno, e per ritirare le quote, nei mesi di lezione, si dovrà esibire un attestato di diligenza, da rilasciarsi dai professori delle materie, nelle quali il premiato deve perfezionarsi.

Art. 7.

Il premiato assume l'obbligo di continuare gli studî e di trasmettere al Preside della Facoltà, un mese prima della scadenza dell'ultima rata del premio, una relazione che dia prova del profitto riportato.

Roma, addì 5 novembre 1900.

Il Rettore
V. CERRUTI.

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate. *Gerente responsabile* TUMINO RAFFAELE.